SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1842-A)

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE ROMEI Roberto)

Comunicata alla Presidenza il 17 giugno 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(Industria - Legislazione commerciale)

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge reca la conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, con cui il Governo ha disposto due ulteriori modifiche al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, relativo alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Il decreto-legge, di cui si chiede la conversione, prevede, all'articolo 1, la proroga di nove mesi del termine ultimo per la continuazione dell'esercizio di impresa delle aziende attualmente soggette ad amministrazione straordinaria, con scadenza nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1986. Inoltre lo stesso articolo prevede, che, per le imprese per le quali il termine dell'esercizio verrà a scadere dopo l'entrata in vigore del presente decreto, la proroga sia limitata a un massimo di sei mesi.

L'articolo 2 riproduce sostanzialmente l'articolo 2 del disegno di legge n. 1387, di iniziativa governativa, concernente, fra l'altro, l'abrogazione della vigente normativa sull'amministrazione straordinaria e già all'esame della 10ª Commissione permanente del Senato.

Il predetto articolo 2 è volto a rendere possibile la gestione unitaria delle imprese commissariate facenti parte di un unico gruppo omogeneo; la gestione unitaria viene disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su istanza del commissario, previo conforme parere del CIPI, ed è finalizzata unicamente alla continuazione dell'esercizio provvisorio d'impresa, salvaguardando l'autonomia delle masse attive e passive delle imprese collegate.

I deludenti risultati conseguiti con l'attuale normativa sull'amministrazione straordinaria, sia in termini di risanamento e di ricollocazione sul mercato delle imprese in crisi, sia di difesa dei livelli occupazionali, hanno indirizzato le gestioni commissariali verso soluzioni di cessione ad altri imprenditori dei complessi aziendali più efficienti e di smobilizzo dei cespiti non più funzionali all'impresa, per cui la procedura ha assunto ormai un carattere eminentemente liquidatorio.

In questo senso sono da condividere le ragioni che hanno spinto il Governo a disporre un'ulteriore proroga — la terza nel giro di due anni — dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa, al fine di non pregiudicare la positiva conclusione delle trattative in corso per la cessione. È chiaro, infatti, che la effettiva operatività delle imprese rappresenta, generalmente, un presupposto indispensabile per una loro cessione o ricollocazione sul mercato.

Tuttavia dinanzi a questo ennesimo intervento legislativo si deve sottolineare la improcrastinabile necessità di superare l'attuale normativa in tema di amministrazione straordinaria che, malgrado le numerose integrazioni e modificazioni apportate, si è dimostrata incapace di raggiungere gli obiettivi che si prefiggeva.

Si deve peraltro osservare che oggi appaiono sensibilmente modificate le ragioni politiche ed economiche che consigliarono, negli anni settanta, l'adozione di un simile strumento che trovava la propria giustificazione in una situazione eccezionale, talora di emergenza, con crisi a catena di grandi imprese di interesse nazionale che rese indispensabile l'intervento diretto dello Stato. L'introduzione della procedura di amministrazione straordinaria consentì di evitare taluni effetti perversi delle ordinarie procedure concorsuali, aggiungendone altri tuttavia, e dimostrandosi incapace, nel corso degli anni, di porsi come uno strumento di politica industriale attiva e manifestando piuttosto il carattere di mero strumento di salvataggio e di protezione sociale.

Dal 1979 ad oggi la geografia politica ed economica del Paese è profondamente mutata e pone l'inderogabile esigenza di formulare una nuova normativa per gli interventi nelle aziende in crisi; una normativa che, entro un quadro organico di politica industriale, sia capace di dare impulso all'inno-

vazione e, nel contempo, di individuare strumenti di sostegno tesi a gestire la transizione industriale.

Occorre infatti porsi non nella logica del salvataggio o della mera difesa dell'esistente ma in quella della trasformazione, dell'innovazione, dell'allargamento della base produttiva, superando in tal modo l'attuale normativa sulla amministrazione straordinaria e individuando una procedura concorsuale più elastica e flessibile sia rispetto alla amministrazione controllata che al fallimento, tale da consentire la tutela di realtà aziendali in quanto effettivamente risanabili.

È da augurarsi che quelle in esame costituiscano veramente le ultime modifiche alla « legge Prodi » e che consentano di concludere un'esperienza non certo esaltante.

Dal dibattito che si è svolto nella 10ª Commissione permanente, in occasione dell'esame del provvedimento è emerso chiaramente l'impegno dei Gruppi politici di accelerare l'esame parlamentare, sia del disegno di legge governativo, concernente, fra l'altro l'abrogazione della « legge Prodi », sia delle proposte per la riformulazione della normativa in materia di amministrazione straordinaria.

È in virtù di questo impegno politico che la Commissione di merito ha superato le preesistenti riserve sul trasferimento nel decreto-legge in esame del contenuto dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1387, pervenendo alla proposta di includere nello stesso decreto gli articoli 3 e 4 del citato disegno di legge.

Si tratta di un corpo di norme dirette ad agevolare l'attività dei commissari e a favorire la definizione delle procedure in corso. A questi fini assumono rilevanza non solo il disposto dell'articolo 2 del decreto-legge, volto a rendere possibile la gestione unitaria delle imprese commissariate facenti parte di un unico gruppo omogeneo, ma anche i contenuti degli articoli 3 e 4 del più volte citato disegno di legge n. 1387 che vengono riprodotti, con alcune modifiche, come emendamenti aggiuntivi al decreto-legge in esame.

Infatti il primo dei due articoli aggiuntivi proposti dalla Commissione, stabilisce che, dopo la comunicazione da parte del commissario della revoca di mandati irrevocabili all'incasso, rilasciati prima dell'inizio della procedura, i debitori sono obbligati a versare direttamente all'amministrazione straordinaria le relative somme, il secondo chiarisce, in via interpretativa, che nei confronti dei cessionari non sono applicabili l'articolo 2560, comma secondo, del codice civile, nè l'articolo 2112 del codice civile, limitatamente al personale non contestualmente trasferito alle imprese cessionarie.

Dalla lettura di queste norme risulta evidente l'importanza che esse rivestono ai fini di una rapida e positiva conclusione delle trattative di cessione in corso e quindi del compimento di esperienze che si trascinano ormai da diversi anni.

Spetterà poi alla nuova disciplina per l'amministrazione straordinaria regolare in via definitiva anche questa materia.

Si potrebbe obiettare che sarebbe risultato più opportuno dare risposta a queste esigenze particolari, e per molti aspetti contingenti, in sede di approvazione del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1387 e quindi contestualmente alla definizione della posizione parlamentare in ordine alla proposta di abrogazione della « legge Prodi », contenuta nell'articolo 1 del citato disegno di legge.

Questa obiezione non sarebbe certo priva di significato, ma solo se la conversione del decreto-legge al nostro esame, con gli emendamenti proposti, dovesse comportare una decelerazione dell'impegno parlamentare, rispetto all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1387 e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari volte a riformulare la normativa sull'amministrazione straordinaria. Ma così non è.

È stato espresso l'impegno ad accelerare l'*iter* parlamentare dei predetti provvedimenti e, nel contempo, a favorire, con la conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, modificato con gli emendamenti proposti, la conclusione delle procedure di amministrazione straordinaria in corso.

Per questo insieme di considerazioni si raccomandano la conversione in legge del decreto in esame e l'accoglimento degli emendamenti aggiuntivi, proposti dalla Commissione di merito.

ROMEI Roberto, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Covi)

11 giugno 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

*Dopo l'***articolo 2**, *inserire i seguenti*:

Art. . . .

1. Nelle procedure di amministrazione straordinaria, salva la esperibilità di azioni revocatorie fallimentari, la comunicazione da parte del commissario della revoca dei mandati irrevocabili all'incasso rilasciati prima dell'inizio della procedura, anche se posti nell'interesse del creditore, per i crediti che matureranno durante la gestione commissariale e relativi contratti con terzi debitori nei quali il commissario sia subentrato, obbliga il debitore a versare le somme direttamente all'amministrazione straordinaria. Ogni eventuale azione di rivalsa da parte del mandatario, anche per i pagamenti diretti già effettuati, potrà essere intrapresa o proseguita solo nei confronti della procedura di amministrazione straordinaria.

2. Il commissario acquisisce altresì i titoli di credito ceduti *pro solvendo* ai terzi in epoca anteriore all'inizio della procedura. Il cessionario che provvede all'incasso di detti titoli è tenuto a versarne il netto ricavo alla procedura. In ambedue le ipotesi, il cessionario è di diritto ammesso nell'elenco dei creditori formato ai sensi dell'articolo 209 della legge fallimentare per l'importo capitale.

3. Il presente articolo si applica alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetto dalla data di inizio della procedura stessa, e fatte salve le sentenze passate in giudicato.

Art. . . .

1. Alle cessioni di aziende o di rami di aziende effettuate in attuazione di programmi di imprese in amministrazione straordinaria autorizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 2112 del codice civile limitatamente al personale non contestualmente trasferito anche qualora il prezzo di cessione sia stato determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212, con l'obbligo per il cessionario alla continuazione dell'esercizio dell'attività produttiva per almeno due anni dalla cessione e al mantenimento dei livelli occupazionali entro il limite stabilito nell'autorizzazione dell'autorità vigilante.

2. Il presente articolo si applica alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetto dalla data di inizio della procedura stessa, e fatte salve le sentenze passate in giudicato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 123 del 29 maggio 1986.*

Norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa nonchè per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Nei confronti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, scade nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1986, può essere disposta una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio di impresa per non più di nove mesi, qualora siano in via di definizione, alla data di scadenza del termine massimo anzidetto, soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali.

2. La suddetta proroga non può superare la durata di sei mesi per le imprese per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del commissario, previo conforme parere del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, può disporre con decreto che le imprese assoggettate ad una medesima procedura di amministrazione straordinaria con continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, le quali abbiano svolto o svolgano effettivamente attività di identico oggetto, ovvero abbiano costituito e costituiscano fasi o stadi di una impresa sostanzialmente unitaria, ovvero di cui risulti accertata l'effettiva identità della direzione amministrativa, siano considerate come un unico soggetto, avente come denominazione sociale quella di una delle società sottoposte alla procedura, a far data dall'inizio di questa e per tutta la sua durata.

2. Resta ferma l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese. Il risultato della gestione viene imputato, al momento della chiusura della procedura, alle singole imprese proporzionalmente alle rispettive masse passive secondo il rapporto esistente alla data di apertura della procedura.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 1, il commissario deve depositare copia dello stesso nell'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è posta la sede delle imprese interessate, nonchè curarne la pubblicazione nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e nel foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1986.

COSSIGA

CRAXI — ALTISSIMO — MARTINAZZOLI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI